

controllo previsto dalle vigenti norme, così come specificatamente indicati nella deliberazione di approvazione della presente convenzione.-----

Art. 5) I Soci firmatari prendono atto che l'esercizio dell'attività di termocombustione od altro trattamento dei rifiuti, così come previsto dalle autorizzazioni alla costruzione e gestione degli impianti, comporta anche la possibilità di attivare il relativo recupero energetico, con conseguente produzione di energia elettrica e/o di calore, come previsto nell'oggetto sociale-----

Art. 6) I Soci firmatari esercitano il controllo sulla società congiuntamente, ai sensi della presente convenzione, attraverso l'Assemblea di coordinamento intercomunale.-----

L'Assemblea di coordinamento intercomunale è formata dal rappresentante legale del socio o suo delegato, ciascuno con responsabilità e diritto di voto pari alla quota di partecipazione alla società.-----

L'Assemblea di coordinamento intercomunale nominerà tra i propri componenti un Presidente ed un Vice-Presidente. Il Presidente potrà nominare un segretario.-----

L'Assemblea di coordinamento intercomunale:-----

a) esercita penetranti poteri di controllo e si estende a tutti gli aspetti gestionali dei servizi oggetto di affidamento.-----

b) designa i rappresentanti degli enti soci in seno all'Organo Amministrativo della società, nella composizione prevista dalle disposizioni legislative e dai regolamenti vigenti, comunicando i nominativi almeno cinque giorni prima della Assemblea.-----

c) riceve copia dei verbali dell'Organo Amministrativo e periodiche relazioni sulla gestione dei servizi pubblici affidati; può chiedere chiarimenti agli Amministratori ed ai dirigenti ed impartire direttive od atti di indirizzo.--

d) riceve da parte degli organi sociali, per quanto di competenza:-----

- il bilancio di esercizio;-----

- la situazione economico, patrimoniale, finanziaria risultante al 30 giugno dell'esercizio in corso;-----

- la relazione sullo stato di attuazione delle linee strategiche e della organizzazione dei servizi e delle attività della società, contenute nel documento di programmazione;-----

- la relazione sui fatti rilevanti che hanno contraddistinto l'andamento delle attività della società;-----

- il documento programmatico contenente le linee strategiche per la attività della società e la indicazione economico, patrimoniale, finanziaria per l'anno successivo, con particolare riferimento alla organizzazione ed al funzionamento dei servizi e delle attività previste dallo statuto. -----

- la documentazione necessaria per la definizione delle linee guida per la formulazione delle tariffe e dei corrispettivi per i servizi erogati dalla società, qualora non soggetti a determinazione per legge. -----

Gli atti ed i documenti sopra elencati devono conseguire la approvazione della Assemblea di coordinamento intercomunale, prima della definitiva approvazione da parte della Assemblea dei soci. -----

L'Assemblea di coordinamento intercomunale deve inoltre autorizzare i seguenti atti, come riportati all'art. 17 bis, lettere a) b) e c) dello Statuto: -----

a la costituzione, la modificazione e la liquidazione di altre società o di altre forme associative; -----

b l'acquisto e la alienazione di immobili ed impianti; la assunzione di mutui od altre forme di finanziamento; la esecuzione di ogni altra operazione; qualora il loro valore sia superiore ad Euro 1.500.000,00.=; -----

c l'acquisto di beni e servizi, qualora il loro valore sia superiore ad Euro 300.000,00.=, ad eccezione di quelli necessari per lo svolgimento delle attività previste dall'oggetto sociale. -----

L'Assemblea di coordinamento intercomunale, allo scopo di facilitare l'espletamento delle proprie funzioni, può nominare un Comitato ristretto, costituito da nove componenti, presieduto dal Presidente dell'Assemblea di cui sette componenti espressione dei circondari, come individuati dalla Provincia di Lecco, uno espressione del Comune di Lecco, in qualità di azionista di riferimento, ed uno espressione del Comune ove è sito l'impianto di termovalorizzazione. -----

L'Assemblea di coordinamento intercomunale, si riunisce, in via ordinaria almeno tre volte all'anno ed, in via straordinaria, su richiesta dei soci affidatari dei servizi che rappresentino almeno il 10% del Capitale Sociale o del Presidente del Consiglio di Amministrazione. -----

L'Assemblea di coordinamento intercomunale ed il Comitato ristretto svolgono le loro funzioni senza diritto ad indennità, salvo il rimborso delle spese vive, effettivamente sostenute. -----

Art. 7) I Soci firmatari esercitano, limitatamente alla gestione dei servizi pubblici da effettuarsi sul proprio territorio, il controllo analogo di cui trattasi, anche singolarmente e pertanto: -----

- possono richiedere ed ottenere dagli Amministratori e dai Dirigenti della società chiarimenti e relazioni periodiche sulle modalità di svolgimento sul proprio territorio dei servizi pubblici affidati e impartire indirizzi.-----

- esprimono il proprio preventivo consenso su ogni modificazione relativa alla organizzazione dei servizi pubblici affidati, quando questi si svolgano sul territorio amministrato.-----

Art. 8) La presente Convenzione ha validità dal 01.01.2018 fino al 31.12.2029, e potrà essere rinnovata alla scadenza, con atto formale dei Soci affidatari.-----

La presente Convenzione dovrà essere adeguata in presenza di modificazioni legislative sopravvenute, in relazione alla disciplina sull'affidamento diretto dei servizi pubblici e ai diritti ed obblighi dei Soci affidatari.-----

Art. 9) La società partecipata mette a disposizione gratuitamente la sede e il personale di supporto per il funzionamento degli organismi previsti dalla presente Convenzione ed assume a proprio carico ogni onere inerente e conseguente.-----

Art. 10) I Soci firmatari possono recedere dalla presente Convenzione unitamente al recesso dalla società partecipata.-----



Art. 11) La società ha l'obbligo di adeguare lo statuto, il contratto di servizio e ogni altro atto, alla eventuale normativa sopravvenuta, in ordine all'affidamento diretto dei servizi pubblici.-----

In nessun caso le norme della presente Convenzione possono essere interpretate nel senso di restringere il controllo penetrante dei Soci affidatari. -

Art. 12) La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del DPR 26.04.1986, n. 131.-----

Letta, approvata e sottoscritta.-----



 **COMUNE DI LECCO**
Allegato alla deliberazione C.C. n. **88** del **1/12/15**
Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Il VICE SEGRETARIO GENERALE  

ALLEGATO C)

**CONTRATTO DI SERVIZIO TRA I COMUNI
SOCI E SILEA SPA**

Il giorno _____ del mese di _____
dell'anno 2015 -----

PREMESSO CHE: -----

A) Silea Spa gestisce, ovvero è in grado di gestire in ambito sovracomunale,
in favore dei Comuni soci di: -----

-
- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1 ABBADIA LARIANA | 2 AIRUNO |
| 3 ANNONE DI BRIANZA | 4 BALLABIO |
| 5 BARZAGO | 6 BARZANO' |
| 7 BARZIO | 8 BELLANO |
| 9 BOSISIO PARINI | 10 BRIVIO |
| 11 BULCIAGO | 12 CALCO |
| 13 CALOLZIOCORTE | 14 CARENNO |
| 15 CASARGO | 16 CASATENOVO |
| 17 CASSAGO BRIANZA | 18 CASSINA VALSASSINA |
| 19 CASTELLO BRIANZA | 20 CERNUSCO LOMBARDONE |
| 21 CESANA BRIANZA | 22 CIVATE |
| 23 COLICO | 24 COLLE BRIANZA |
| 25 CORTENOVA | 26 COSTA MASNAGA |
| 27 CRANDOLA VALSASSINA | 28 CREMELLA |
| 29 CREMENO | 30 DERVIO |
| 31 DOLZAGO | 32 DORIO |
| 33 ELLO | 34 ERVE |
| 35 ESINO LARIO | 36 GALBIATE |
| 37 GARBAGNATE MONASTERO | 38 GARLATE |
| 39 IMBERSAGO | 40 INTROBIO |

41 INTROZZO	42 LASNIGO
43 LECCO	44 LIERNA
45 LOMAGNA	46 MALGRATE
47 MANDELLO DEL LARIO	48 MARGNO
49 MERATE	50 MISSAGLIA
51 MOGGIO	52 MOLTENO
53 MONTE MARENZO	54 MONTEVECCHIA
55 MONTICELLO BRIANZA	56 MORTERONE
57 NIBIONNO	58 OGGIONO
59 OLGiate MOLGORA	60 OLGINATE
61 OLIVETO LARIO	62 OSNAGO
63 PADERNO D'ADDA	64 PAGNONA
65 PARLASCO	66 PASTURO
67 LA VALLETTA BRIANZA	68 PERLEDO
69 PESCATE	70 PREMANA
71 PRIMALUNA	72 PUSIANO
73 ROBBIATE	74 ROGENO
75 SANTA MARIA HOE'	76 SIRONE
77 SIRTORI	78 SUEGLIO
79 SUELLO	80 TACENO
81 TORRE DE' BUSI	82 TREMENICO
83 VALGREGHENTINO	84 VALMADRERA
85 VARENNA	86 VENDROGNO
87 VERCURAGO	88 VERDERIO
89 VESTRENO	90 VIGANO'

i servizi pubblici locali, affidati direttamente "in house", nei seguenti settori: -

- gestione del ciclo integrato dei rifiuti, così come disciplinato dal D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e dalla L.R. 26/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla normativa comunitaria, statale, regionale e provinciale che regola la materia, istituendone i servizi e realizzando gli impianti relativi. -----

- esecuzione dei lavori, assunzione e gestione dei servizi inerenti tutti gli aspetti della igiene urbana ed ambientale. -----

- produzione di energia elettrica e di energia termica, derivanti dalla gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti. -----

Quanto sopra con particolare riferimento a quanto segue: -----

- gestione di impianti di trasferimento, stoccaggio, deposito temporaneo, selezione, cernita, trattamento, ricondizionamento, termocombustione, compostaggio, discarica controllata di rifiuti urbani e speciali di qualsiasi genere e natura sia in conto proprio che per conto dei soci. -----

- gestione di servizi e di impianti per la produzione di energia elettrica e di energia termica, derivante dalla gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti.-----

- gestione dei servizi di raccolta, trasporto e conferimento agli impianti di rifiuti urbani e speciali, sia solidi che liquidi, di qualsiasi genere e natura. -----

- gestione dei servizi di igiene urbana, quali, ad esempio: la pulizia e lo spazzamento delle strade e delle piazze; lo spurgo dei pozzetti e delle caditoie stradali.-----

B) la società svolge la propria attività nel ciclo integrato della gestione dei rifiuti, anche mediante la conduzione di impianti a tecnologia complessa, direttamente o mediante società partecipata. -----

C) la società gestisce altresì servizi ed impianti per la produzione di energia elettrica e di energia termica, derivanti dalla gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti.-----

Considerato che:-----

- si rende necessaria la sottoscrizione di un contratto di servizio tra i Comuni soci e Silea Spa, a cui è stata affidata la gestione dei servizi pubblici locali, previsti dall'oggetto sociale, secondo i presupposti normativi che ne consentono il mantenimento o l'affidamento ex novo; -----

- tali presupposti normativi si rinvencono nella disciplina e nella giurisprudenza comunitaria e nazionale che dispongono in ordine alla disciplina dei servizi pubblici locali, agli atti di organizzazione ed ai rapporti con i Comuni soci, relativamente alle modalità di affidamento dei servizi; -----

- il contratto di servizio deve consentire, analogamente allo statuto ed alla convenzione, l'esercizio del cosiddetto "controllo analogo"; quel controllo cioè che consente ai Comuni soci affidatari l'esercizio degli stessi poteri esercitati sui propri uffici e servizi.-----

Preso atto della disponibilità di Silea Spa a gestire i servizi pubblici sopra indicati, secondo le modalità previste dal presente contratto di servizio, assicurando ai Comuni soci affidatari l'esercizio effettivo di un controllo analogo a quello svolto nei confronti dei propri servizi.-----

Preso atto altresì che il presente contratto di servizio ha efficacia solo per quei servizi per i quali esiste un provvedimento specifico di affidamento da parte del Comune socio.-----

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue.-----

ART. 1 – Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio. -----

ART. 2 - Il presente contratto di servizio ha per oggetto la regolazione dei rapporti tra i Comuni soci affidatari e Silea Spa per lo svolgimento dei servizi pubblici affidati. -----

ART. 3 – Le attività gestite nell'ambito del presente contratto sono: -----

- gestione del ciclo integrato dei rifiuti, così come disciplinato dal D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e dalla L.R. 26/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla normativa comunitaria, statale, regionale e provinciale che regola la materia, istituendone i servizi e realizzando gli impianti relativi. -----

- esecuzione dei lavori, assunzione e gestione dei servizi inerenti tutti gli aspetti della igiene urbana. -----

- produzione di energia elettrica e di energia termica, derivanti dalla gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti. -----

Quanto sopra con particolare riferimento a quanto segue: -----

- gestione di impianti di trasferimento, stoccaggio, deposito temporaneo, selezione, cernita, trattamento, ricondizionamento, termocombustione, compostaggio, discarica controllata di rifiuti urbani e speciali di qualsiasi genere e natura sia in conto proprio che per conto dei soci. -----

- gestione di servizi e di impianti per la produzione di energia elettrica e di energia termica, derivanti dalla gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti.-----

- gestione dei servizi di raccolta, trasporto e conferimento agli impianti di rifiuti urbani e speciali, sia solidi che liquidi, di qualsiasi genere e natura. ----

- gestione dei servizi di igiene urbana, quali, ad esempio: la pulizia e lo spazzamento delle strade e delle piazze; lo spurgo dei pozzetti e delle caditoie stradali.-----

ART. 4 – Si dà atto che Silea Spa svolge la propria attività nel ciclo integrato dei rifiuti, anche mediante la conduzione di impianti a tecnologia complessa, direttamente o mediante società partecipata e che dall'esercizio dell'impianto relativo alla termocombustione dei rifiuti deriva anche la produzione di energia elettrica ed energia termica.-----

ART. 5 - Il presente contratto di servizio in nessun caso può essere interpretato nel senso di restringere il controllo penetrante da parte dei Comuni soci.-----

ART. 6 - Silea Spa gestisce, ovvero è in grado di gestire i seguenti servizi. ---

-----RACCOLTA DEI RIFIUTI ED ATTIVITA' DI IGIENE URBANA -----

a) Raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati INGOMBRANTI.-----

b) Raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati RESIDUALI (Sacco nero o trasparente).-----

c) Raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati FRAZIONE SECCA (sacco multimateriale di colore viola).-----

d) Raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati FRAZIONE ORGANICA (sacco grigio biodegradabile).-----

e) Spazzamento meccanico e manuale delle strade e delle piazze. -----

f) Spurgo dei pozzetti e delle caditoie stradali.-----

---RACCOLTE DIFFERENZIATE DEI RIFIUTI E SERVIZI ATTINENTI -

a) Raccolta differenziata degli imballaggi in vetro.-----

b) Raccolta differenziata degli imballaggi in carta e cartone e frazioni di carta e cartone. -----

c) Raccolta differenziata degli imballaggi in plastica.-----

d) Raccolta differenziata del legno. -----

e) Raccolta differenziata degli inerti. -----

f) Raccolta differenziata dei rottami metallici.-----

g) Raccolta differenziata delle pile scariche e dei farmaci scaduti.-----

h) Raccolta differenziata dei rifiuti solidi, liquidi e RAEE domestici.-----

i) Raccolta differenziata dei rifiuti vegetali.-----

l) Gestione delle aree ecologiche.-----

-----SMALTIMENTO DEI RIFIUTI-----

a) Smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati INGOMBRANTI. -----

b) Smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati RESIDUALI (sacco nero o trasparente).-----

c) Smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati FRAZIONE SECCA (sacco multimateriale di colore viola).-----

d) Smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati FRAZIONE ORGANICA (sacco grigio biodegradabile).-----

e) Smaltimento della terra proveniente dallo spazzamento delle strade.-----

f) Smaltimento dei rifiuti cimiteriali.-----

g) Smaltimento dei rifiuti originati dalla attività di grigliatura delle acque reflue in impianti di depurazione civili o misti.-----

h) Smaltimento dei rifiuti provenienti dallo spurgo dei pozzetti e delle caditoie stradali. -----

ART. 7 - I servizi effettuati di cui al sopra riportato elenco saranno erogati con le modalità tecniche di esecuzione da approvare da parte di ogni singolo comune con separato atto.-----

ART. 8 - Silea Spa effettua i servizi di cui all'art. 6 secondo i corrispettivi, approvati annualmente dagli organismi statutari per quei servizi resi indistintamente e con modalità comuni per tutti i Comuni soci, ovvero, di volta in volta, stabiliti contrattualmente con distinti contratti di servizio integrativi tra Silea Spa ed i Comuni soci, quando si tratti di servizi come le raccolte, affidati secondo le caratteristiche richieste dal singolo Comune socio. -----

ART. 9 - Resta ferma la facoltà del Comune di richiedere l'integrazione dei servizi oggetto del presente contratto e/o una diversa organizzazione degli stessi. -----

ART. 10 - I servizi oggetto del presente contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono attività di pubblico interesse. ----

La gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata nel rispetto dei principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. -----

La gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata altresì secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali, giusto art. 178, del d.lgs. 152/2006, e quindi sottoposta alla normativa dettata in materia. -----

I servizi non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza maggiore, contemplati dalla normativa vigente in materia ed immediatamente segnalati all'Amministrazione Comunale. -----

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero o per riunioni sindacali, Silea dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12.06.1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. In particolare, dovrà farsi carico della dovuta informazione all'ufficio comunale competente ed agli utenti attraverso gli organi di stampa e televisioni nelle forme e nei modi adeguati, almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio della sospensione o ritardo del servizio. Dovranno essere altresì comunicati i modi, i tempi e l'entità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero, nonché le misure per la loro riattivazione. Qualora lo sciopero coincidesse con eventi o iniziative di interesse pubblico dove è generalmente richiesta una maggiore attenzione per il decoro o la sicurezza, fermo restando il potere di precetto per i casi più rilevanti, potrà essere richiesto di provvedere, a onere e cura di Silea, alla distribuzione alle utenze dell'area interessata di apposito avviso una settimana prima dello sciopero. -----

ART. 11 – Il presente contratto ha validità dal 01.01.2018 fino a tutto il 31.12.2029 e potrà essere rinnovato alla scadenza, con atto formale dei Comuni soci affidatari. -----

ART. 12 - Il presente contratto potrà essere adeguato: -----

- a) in presenza di modificazioni legislative sopravvenute, relative alla disciplina sull'affidamento diretto dei servizi pubblici, qualora le relative norme non prevalgono senza necessità di apposita modifica; -----
- b) quando si ravvisi la necessità di una migliore definizione dei diritti ed obblighi contrattuali;-----
- c) quando si renda opportuno per una gestione maggiormente efficiente dei servizi pubblici oggetto di affidamento. -----

ART. 13 - Le materie di rifiuto, quali definite dall'art. 184 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i. provenienti dai servizi, sono di esclusiva proprietà di Silea spa. -----

I contributi derivanti dall'Accordo Quadro ANCI-CONAI per le varie tipologie di raccolta differenziata sono di competenza di Silea. -----

ART. 14 - E' facoltà di Silea stipulare contratti integrativi con le singole utenze, per noleggio contenitori, incremento delle frequenze di servizio e/o altri accordi. -----

Il contratto potrà essere stipulato solo a seguito di espresso assenso da parte dell'Amministrazione Comunale. -----

Resta inteso che le prestazioni integrative non dovranno in alcun modo interferire con il buon andamento e con lo standard qualitativo richiesto per il servizio. -----

L'amministrazione non riconoscerà alcun onere per i servizi prestati che rimarranno interamente in capo all'utenza. -----

Le attività dei soggetti del terzo settore o delle Parrocchie, espletate attraverso le forme associative riconosciute, possono concorrere all'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani recuperabili nell'ambito di convenzioni stipulate:-----

- sia con Silea, preventivamente approvate dall'Amministrazione Comunale; -
- sia direttamente con l'Amministrazione Comunale, senza necessità di preventivo assenso di Silea.-----

ART. 15 - In caso di constatata violazione degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà, qualora Silea, diffidato ad adempiere, non ottemperi nel termine stabilito, di procedere d'ufficio ad effettuare gli interventi necessari per la regolare esecuzione dei servizi, anche avvalendosi di imprese esterne, con addebito integrale delle spese a Silea.-----

ART. 16 - Silea dovrà individuare i referenti tecnici ed amministrativi incaricati di curare i rapporti con l'Amministrazione Comunale. Silea risponderà direttamente ed in via esclusiva dei danni causati a persone o cose durante l'esecuzione dei servizi. È a carico di Silea la responsabilità verso i proprietari, gli amministratori ed i conduttori di locali degli stabili serviti, per gli inconvenienti che potrebbero verificarsi in relazione alle modalità di accesso alle proprietà o per danni cagionate alle stesse.-----

ART. 17 - Silea ha la facoltà di individuare, in conformità ai contratti collettivi di categoria e alla normativa vigente, i servizi da assegnare ai propri operatori. -----

Il personale in servizio dovrà mantenere un comportamento corretto e rispettoso verso l'utenza. -----

ART. 18 - Silea è tenuto a disporre e a dotarsi di ogni mezzo e attrezzatura idonea per l'esecuzione di tutti i servizi affidati. -----

Silea dovrà essere dotata di un parco automezzi in regola con la normativa in materia di scarichi ed emissioni gassose e rumorose in atmosfera. -----

I mezzi dovranno essere mantenuti in buono stato, puliti regolarmente e assoggettati ad un piano di disinfezione periodica. -----

Rimane in carico a Silea l'adeguamento dei mezzi di trasporto dei rifiuti in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente interna in tema di tracciabilità dei rifiuti. -----

ART. 19 - Silea dovrà essere in regola e rispettare tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. L.gs. n. 81/08 e s.m.i., DM 10/03/98, ecc.). -----

ART. 20 - Silea avrà l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Comunale e agli organi di controllo eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi, rilevati nell'espletamento del servizio, al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento dello stesso. -----

Silea collaborerà ad iniziative finalizzate a migliorare il servizio. -----

ART. 21 - Per sostenere e favorire lo svolgimento del servizio, l'Amministrazione Comunale si impegna: -----

a) Al puntuale svolgimento delle pratiche amministrative inerenti l'oggetto del presente contratto, ricadenti nella sua competenza e/o titolarità; -----

b) A richiedere almeno 20 giorni prima eventuali servizi aggiuntivi e/o occasionali o diverse modalità di svolgimento dei servizi; -----

c) A far osservare nel territorio di propria competenza le vigenti leggi nazionali e regionali e i regolamenti comunali che interessano i servizi del presente contratto;-----

d) Ad assumere presso Silea le informazioni per evitare interferenze e danneggiamenti a servizi affidati a Silea prima di intraprendere lavori di competenza comunale. -----

ART. 22 - I servizi affidati devono essere svolti da Silea con diligenza e nel rispetto delle norme di cui al presente atto. L'eventuale mancato raggiungimento dei livelli qualitativamente attesi dei servizi resi, segnalato dal Comune dovrà essere risolto, mediante incontri da tenersi entro massimo 5 giorni lavorativi, con spirito di leale collaborazione e con la sottoscrizione, ove necessario di accordi. -----

ART. 23 – Silea esonera i Comuni soci affidatari da ogni e qualsiasi pretesa che eventualmente soggetti terzi avanzassero nell'ambito dello svolgimento delle attività e dei rapporti derivanti dall'affidamento dei servizi pubblici sopra individuati. -----

ART. 24 - In caso di inadempienza degli obblighi previsti dalla presente convenzione, Silea, oltre all'obbligo di ovviare in un termine stabilito all'infrazione contestatale, sarà soggetta alle seguenti sanzioni:-----

- Per mancata raccolta RSU: € 50=, per ogni sacco contenitore e per ogni giorno di ritardo;-----
- Per mancata raccolta differenziata (vetro, carta, plastica, lattine ecc.): € 50=, per ogni contenitore e per ogni giorno di ritardo; -----
- Per mancato lavaggio contenitori: € 50=, per ogni contenitore e per ogni giorno di ritardo;-----

- Per mancato o negligente spazzamento da € 50=, a € 500=, per ogni strada o piazza e per ogni infrazione.-----

In particolare, il mancato reperimento di impianti sostitutivi per il caso di fermata dei propri impianti che determini sospensioni nell'erogazione dei servizi superiori a 5 giorni lavorativi determinerà l'applicazione di una penale definita fin d'ora in € 100,00 per ciascun giorno di sospensione, ovvero un minimo di € 500 relativamente ai primi 5 giorni di sospensione per mancato reperimento dell'impianto. -----

Per i casi in cui i rifiuti conferiti risultino difformi rispetto agli standard della raccolta differenziata, e tali - in ragione di tale difformità - da non essere accettati dagli impianti di destino, saranno addebitati al comune i costi di ricaricamento e trasporto e i diversi oneri di smaltimento. -----

Per le più gravi infrazioni (prolungati disservizi o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali) l'Amministrazione Comunale si riserva di adottare penali fino a un massimo di € 15.000=,-----

L'applicazione dell'ammenda sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale Silea avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni entro 10 giorni lavorativi dalla notifica della contestazione.

L'ammontare delle ammende sarà ritenuto sul primo rateo di canone successivo alle controdeduzioni.-----

ART. 25 - I corrispettivi verranno corrisposti dall'Amministrazione Comunale in rate mensili posticipate entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura.-----

ART. 26 - Silea avrà l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti, tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in vigore comprese le norme regolamentari e le Ordinanze Comunali. -----

Silea sarà tenuta a rispettare, altresì, ogni disposizione di Legge o provvedimento che dovesse entrare in vigore nel corso del contratto, senza nulla pretendere. -----

In particolare Silea dovrà assicurare che il servizio sia svolto in modo da non contravvenire alle norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti. -----

ART. 27 - Silea sarà tenuta a rispettare le disposizioni di legge vigenti, le norme del Codice Civile, i regolamenti della contabilità generale dello Stato ed ogni altra norma o disposizione in materia, emanata o emananda. -----

ART. 28 – Il Comune socio affidatario potrà richiedere la risoluzione del presente contratto di servizio nei seguenti casi:-----

a) per modifiche normative intervenute che inibiscono l'affidamento diretto dei servizi pubblici. -----

b) per gravi o reiterate inadempienze da parte della società, formalmente contestate, inerenti il corretto svolgimento del servizio, così come previsto dal presente contratto di servizio e dagli allegati tecnico-economici, sottoscritti al momento dell'affidamento di ogni singolo servizio. -----

c) in caso di costituzione dell'Autorità d'Ambito per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti.-----

ART. 29 – La società potrà richiedere la risoluzione del contratto di servizio nei seguenti casi: -----

a) per modifiche normative intervenute che inibiscono l'affidamento diretto dei servizi pubblici. -----

b) per gravi o reiterate inadempienze da parte del Comune socio affidatario, formalmente contestate, negli obblighi di collaborazione posti in capo ai Comuni stessi dal presente contratto di servizio o dai distinti contratti di servizio sottoscritti al momento dell'affidamento di ogni singolo servizio. -----

c) per il ritardo nel pagamento dei corrispettivi per i servizi affidati, debitamente sollecitato, che si protragga oltre sessanta giorni dal termine contrattualmente pattuito. -----

ART. 30 – Il presente contratto potrà essere risolto di diritto qualora, per modificazioni normative, non vi sia più titolo per la gestione dei servizi pubblici affidati direttamente secondo i principi della disciplina comunitaria e nazionale. -----

Il presente contratto potrà essere altresì risolto per gravi inadempienze o da parte della società, o da parte dei Comuni soci, come meglio specificate nelle modalità di svolgimento delle varie tipologie di servizi. -----

ART. 31 – Si applicano, qualora vigenti, l'art. 147 – quater ed il comma 3 bis dell'art. 243 del d.lgs. 267/2000 introdotti dalla L. n. 213 del 07.12.2012 e l'art. 2 comma 461, della Legge 244 del 2007. -----

ART. 32 – Tutte le controversie inerenti e conseguenti al presente contratto sono di competenza del Tribunale di Lecco. -----

ART. 33 – Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico di Silea Spa, che dichiara di accettare. -----

Letto, approvato e sottoscritto. -----

COMUNE DI	COGNOME E NOME DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE	TIMBRO E FIRMA
ABBADIA LARIANA		
AIRUNO		
ANNONE BRIANZA		
BALLABIO		
BARZAGO		
BARZANO'		

COMUNE DI	COGNOME E NOME DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE	TIMBRO E FIRMA
BARZIO		
BELLANO		
BOSISIO PARINI		
BRIVIO		
BULCIAGO		

COMUNE DI	COGNOME E NOME DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE	TIMBRO E FIRMA
CALCO		
CALOLZIOCORTE		
CARENNO		
CASARGO		
CASATENOVO		
CASSAGO BRIANZA		

COMUNE DI	COGNOME E NOME DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE	TIMBRO E FIRMA
CASSINA VALSASSINA		
CASTELLO BRIANZA		
CERNUSCO LOMBARDONE		
CESANA BRIANZA		
CIVATE		
COLICO		

COMUNE DI	COGNOME E NOME DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE	TIMBRO E FIRMA
COLLE BRIANZA		
CORTENOVA		
COSTA MASNAGA		
CRANDOLA VALSASSINA		
CREMELLA		
CREMENO		

COMUNE DI	COGNOME E NOME DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE	TIMBRO E FIRMA
DERVIO		
DOLZAGO		
DORIO		
ELLO		
ERVE		
ESINO LARIO		

COMUNE DI	COGNOME E NOME DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE	TIMBRO E FIRMA
GALBIATE		
GARBAGNATE MONAS.		
GARLATE		
IMBERSAGO		
INTROBIO		
INTROZZO		

COMUNE DI	COGNOME E NOME DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE	TIMBRO E FIRMA
LASNIGO		
LECCO		
LIERNA		
LOMAGNA		
MALGRATE		
MANDELLO DEL LARIO		

COMUNE DI	COGNOME E NOME DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE	TIMBRO E FIRMA
MARGNO		
MERATE		
MISSAGLIA		
MOGGIO		
MOLTENO		
MONTE MARENZO		

COMUNE DI	COGNOME E NOME DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE	TIMBRO E FIRMA
MONTEVECCHIA		
MONTICELLO BRIANZA		
MORTERONE		
NIBIONNO		
OGGIONO		
OLGIATE MOLGORA		

COMUNE DI	COGNOME E NOME DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE	TIMBRO E FIRMA
OLGINATE		
OLIVETO LARIO		
OSNAGO		
PADERNO D'ADDA		
PAGNONA		
PARLASCO		

COMUNE DI	COGNOME E NOME DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE	TIMBRO E FIRMA
PASTURO		
LA VALLETTA BRIANZA		
PERLEDO		
PESCATO		
PREMANA		
PRIMALUNA		

COMUNE DI	COGNOME E NOME DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE	TIMBRO E FIRMA
PUSIANO		
ROBBIATE		
ROGENO		
SANTA MARIA HOE'		
SIRONE		
SIRTORI		

COMUNE DI	COGNOME E NOME DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE	TIMBRO E FIRMA
SUEGLIO		
SUELLO		
TACENO		
TREMENICO		
VALGREGHENTINO		

COMUNE DI	COGNOME E NOME DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE	TIMBRO E FIRMA
VALMADRERA		
VARENNA		
VENDROGNO		
VERCURAGO		
VERDERIO		
VESTRENO		

